

Deliberazione n. 68/25 del Consiglio di amministrazione del 19 giugno 2025



**PROCEDURA DI SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. E)
DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI LAVORO IN FAVORE
DELL'ENPAP**

DISCIPLINARE DI GARA

Data di pubblicazione: 23/06/2025

1 – Premessa

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 68/25 del 19 giugno 2025, ENPAP ha deciso di affidare l'incarico di assistenza professionale in materia di lavoro a favore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enpap come specificato nel Disciplinare Telematico.

Con riferimento alla procedura in oggetto (la “**Procedura**”), il presente Disciplinare costituisce integrazione del Bando relativamente ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla Procedura da parte dei concorrenti (i “**Concorrenti**”), alla documentazione da presentare (i “**Documenti di Procedura**”), alle modalità di presentazione e compilazione dell'Offerta (l’”**Offerta**”) e, in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la Procedura.

Definizioni utilizzate nel presente Disciplinare di Procedura

Stazione Appaltante	L'ente aggiudicatore della procedura, ovvero l'”Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi” (in seguito anche “ Ente ” o “ Enpap ”)
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante
Appaltatore	Il soggetto vincitore della procedura di affidamento, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto
Capitolato speciale di appalto	I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario
Concorrente/Operatore economico	Ciascuno dei soggetti (anche in forma raggruppata) che presenteranno offerta per la procedura di affidamento
Documenti di Procedura	I seguenti documenti: Disciplinare di procedura, Capitolato Speciale d'Appalto e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di partecipazione, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. I Documenti di procedura sono parte integrante del rapporto contrattuale
Procedura di affidamento	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui affidare l'appalto
Disciplinare	Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di procedura, nonché i criteri di aggiudicazione
Obbligazione contrattuale	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla procedura di affidamento
Offerta Tecnica	Elenco delle prestazioni, delle condizioni applicate e delle prestazioni aggiuntive rispetto a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'appalto
Offerta Economica	Il valore economico complessivo, riferito all'intera durata dell'appalto che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla procedura di affidamento
Piattaforma	Net4market
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto

Codice	Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: « <i>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.</i> », corredato delle relative note.
ANAC/Autorità/AVCP	Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

La Procedura è regolata dalle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 (**Codice dei contratti pubblici/Codice**).

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla pubblicazione del bando.

I Servizi, fatta salva la possibilità di una diversa localizzazione dei Servizi telematici, dovranno essere svolti nel Comune di Roma. Il codice identificativo della Gara ("**CIG**"), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: B75998B2ED. Le istruzioni operative per il pagamento di tale contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (attualmente www.anticorruzione.it). La ricevuta di pagamento del contributo dovuto deve essere allegata all'Offerta.

L'Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificato e integrato dagli articoli 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Il responsabile unico del progetto è la Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi interni dell'Enpap, Dott.ssa Moira De Lucchi, contattabile attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market, utilizzando l'apposita funzionalità descritta nel disciplinare telematico.

2 - Piattaforma telematica e dotazioni tecniche

2.1 Si rimanda al disciplinare telematico allegato alla documentazione di procedura.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale si cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.1.1 Per quanto attiene alle dotazioni tecniche si rimanda a quanto previsto nell'art. 2 del Disciplinare Telematico.

2.1.2 Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e seguire le indicazioni di cui all'art. 5 della Disciplinare Telematico.

2.2 Chiarimenti

2.2.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, rispettando la tempistica indicata nel timing di procedura, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

2.2.2 Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.2.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti e sul sito istituzionale <https://www.enpap.it/gare/> nella relativa procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

2.3.1 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

2.3.2 In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

2.3.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 - Oggetto dell'affidamento

3.1 Con la presente Procedura la Stazione Appaltante intende affidare l'incarico di assistenza professionale in materia di lavoro come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli **importi a base d'asta** sono riportati nella sottostante tabella.

Descrizione servizio	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	Importo
Consulenza professionale in materia di lavoro	79998000-6 (servizi di assistenza professional e)	P	€ 90.000,00
A) Importo dell'appalto per la durata di 48 mesi			€ 90.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00

c) Costi della manodopera	€ 0,00
Importo complessivo (A+B+C)	€ 90.000,00
Importo per l'opzione di proroga per la durata di ulteriori 48 mesi	€ 90.000,00
Importo a BASE di GARA	€ 180.000,00
importo per servizi analoghi	€ 0,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 36.000,00
Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice	€ 0,00
Valore globale stimato dell'appalto	€ 216.000,00

La presente procedura di affidamento ha per oggetto un servizio di natura intellettuale pertanto nella tabella relativa agli importi posti a base d'asta non sono indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza, e di conseguenza non è individuato neppure il CCNL applicabile.

3.2 Durata.

L'Appalto ha la durata di n. 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla stipula del contratto, eventualmente rinnovabile per pari durata e alle medesime condizioni in caso di valutazione positiva da parte dell'Ente del servizio reso.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 9, del Codice, nei limiti e nelle condizioni ivi previste.

3.3 Revisione dei prezzi

3.3.1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice. L'all. II.2-bis al D.lgs. 36/2023 disciplina le modalità di applicazione della clausola di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'All. II.2-bis del D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di riferimento con frequenza annuale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

In tal caso, la revisione è subordinata alla presentazione di apposita preventiva richiesta di revisione da parte dell'impresa esecutrice, corredata da idonea documentazione probatoria illustrante e comprovante i fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con la relativa quantificazione.

La richiesta va inviata al Responsabile Unico del Progetto che, supportato dalle competenti Strutture aziendali e dal Direttore per la corretta esecuzione contrattuale, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con comunicazione PEC motivata. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determinerà il nuovo corrispettivo e la data di decorrenza dello stesso, senza effetto retroattivo, nei limiti delle risorse stanziare e disponibili di ENPAP.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di **proroga del contratto**: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 48 (quarantotto) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 90.000,00 (novantamila/00), al netto di IVA e Cassa

Professionale. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (così come stimato al punto 3), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4 - Documentazione di procedura

La documentazione di procedura comprende:

- a) Avviso;
- b) Capitolato Speciale d'appalto;
- c) Disciplinare;
- d) schema di contratto;
- e) Domanda di partecipazione;
- f) DGUE;
- h) Disciplinare telematico;
- i) Codice Etico;
- j) Codice Enpap per il conflitto di interessi e dichiarazione;
- k) Informativa Privacy;
- l) Dichiarazioni di avalimento.

4.1 – Atti di procedura di affidamento

Tutti gli atti di procedura saranno disponibili sul sito della Stazione Appaltante all'indirizzo internet <https://www.enpap.it/gare/>, sulla piattaforma telematica "Net4market" accessibile all'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enpap e al seguente link ANAC: <https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/>.

5 - Soggetti ammessi a partecipare alla Procedura di affidamento

5.1. Possono partecipare alla procedura di selezione gli operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse e abbiano ricevuto la lettera di invito dall'Ente a presentare offerta. Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Possono partecipare alla procedura di selezione i professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, in forma singola o associata in Studi professionali o società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine.

5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

5.3 I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

5.4 I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

5.5 Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima procedura di affidamento, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

5.6 Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla Procedura di affidamento, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5.7 Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

5.8 Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

5.9 L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

6.1 I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

6.2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

6.3 Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

6.4 In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

6.5 In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6.6 - Self cleaning

6.6.1 Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

6.6.2 Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

6.6.3 L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

6.6.4 Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

6.6.5 Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

6.6.6 Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

6.6.7 Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 - Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.1. REQUISITI DI IDONEITA'

iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro da almeno 15 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione anche in forma associata in Studi professionali ovvero società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine. Il concorrente non stabilito in Italia dichiara ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali di cui all'allegato II.11.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante accede al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Possono partecipare alla selezione i professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro da almeno 15 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, anche in forma associata in Studi professionali ovvero società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine. L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutto quanto richiesto ed offerto. L'esperienza professionale di ciascun componente il gruppo di lavoro, dovrà essere documentata con un curriculum sottoscritto dal consulente, recante l'indicazione dell'anno di iscrizione all'Albo professionale e con allegata fotocopia di un proprio documento d'identità. Ogni curriculum dovrà, altresì, contenere l'autorizzazione al trattamento dei 5 dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, nonché l'impegno a prestare la propria attività per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente selezione nel caso di aggiudicazione. La predetta documentazione dovrà essere inserita nell'Offerta Tecnica.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Possesso di un volume d'affari complessivo di almeno 180.000,000 Euro maturati nel miglior triennio degli ultimi cinque anni 2020/2021/2022/2023/2024.

Tale requisito è richiesto tenendo conto dei costi medi necessari per allestire e gestire servizi assimilabili a quelli oggetto della presente gara ed è stato richiesto al fine di avere adeguata garanzia che l'Aggiudicatario sia effettivamente dotato delle infrastrutture e del personale necessari alla corretta erogazione del servizio, così come richiesto nel presente disciplinare, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 100 e Allegato II.12, del Codice:

- per i consulenti individuali o in forma associata, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per le STP mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

b) Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari ad Euro 1.000.000,00 in corso di validità.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

Il requisito della capacità tecnica richiesto si riferisce alle specifiche caratteristiche del servizio di consulenza del lavoro, che richiede competenze professionali specializzate e strutturate. Considerata la complessità e la dimensione dell'Ente, è necessario che i concorrenti dimostrino di aver già svolto servizi analoghi per enti o realtà di complessità e articolazione comparabili a quelle di ENPAP (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti / società, pubblici / privati, con almeno 50 dipendenti, con applicazione di un CCNL e di un contratto integrativo aziendale). Tale requisito garantisce l'idoneità e l'esperienza del futuro contraente nello svolgimento dell'incarico.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione di contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per RTI.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro da almeno 15 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione per le attività afferenti all'oggetto di affidamento, ovvero iscrizioni equipollenti per i professionisti che risiedono in altri Stati deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di cui al punto 7.2 devono essere soddisfatti in misura maggioritaria dalla capogruppo all'interno del raggruppamento temporaneo.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento.

7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro da almeno 15 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione per le attività afferenti l'oggetto di affidamento, ovvero iscrizioni equipollenti per le società che risiedono in altri Stati deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8 - Cessione del contratto e subappalto

8.1 È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto e/o dei relativi crediti da parte dell'Aggiudicatario fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 120 (escluso il comma 12 dell'art. 120) del Codice.

8.2 Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

8.3 L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8.4 Ai subappaltatori, l'appaltatore è tenuto ad applicare le medesime disposizioni sulla revisione dei prezzi regolate al precedente art. 3.3.

9 - Avvalimento

9.1 Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

9.2 Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

9.3 Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

9.4 Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

9.5 Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

9.6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e

quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un termine di dieci giorni.

9.7 L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti di capacità generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 7.1 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, ENPAP procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

10 - Garanzia provvisoria

10.1 L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.600,00 (tremilaseicento). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Popolare di Sondrio sul conto intestato a ENPAP, IBAN: IT70I0569603211000077200X89, con espressa e precisa indicazione della causale.

Per la restituzione del deposito cauzionale, si invitano le ditte partecipanti a comunicare all'Ente la banca, le coordinate bancarie espresse in forma IBAN, presso cui intendano venga accreditato l'importo del deposito stesso;

- la fideiussione può essere rilasciata:

1. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
2. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.2 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

10.3 L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

10.4 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

10.5 Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022 - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni

- i. ISO 37001 - Sistemi di gestione della prevenzione della corruzione
- ii. UNI/EN/CEI/ISO 2000-1 – Sistemi di Gestione Servizi informatici
- iii. UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale
- iv. UNI/PdR 125 - Sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni
- v. ISO 45001 Sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro
- vi. SA 8000 - Social Accountability.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

10.6 In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

10.7 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

Importo base x (1 - % riduzione a o b) x (1 - % riduzione c) x (1 - % riduzioni d)

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

In fase di prima applicazione del FVOE, una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

10.8 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

10.9 Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 - Pagamento del contributo a favore di ANAC

11.1 I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 18,00 (diciotto/00) secondo le modalità di cui

alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”.

11.2 Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

12 - Modalità di presentazione dell’Offerta

12.1 L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Net4market secondo le indicazioni tecniche riportate all’articolo 4 del presente documento e nel Disciplinare telematico.

12.2 Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento e nel Disciplinare telematico. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

12.3 L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 1° agosto 2025 a pena di irricevibilità.

12.4 La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

12.5 Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.

L’“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

Si precisa che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

12.6 La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

12.7 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

12.8 L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le

operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

12.9 Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.10 Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13 – “Documentazione amministrativa”

13.1 L'operatore economico utilizza la Piattaforma Net4market per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a) Istanza di partecipazione;
- b) eventuale procura;
- c) DGUE;
- d) documentazione in caso di avvalimento;
- e) documentazione per i soggetti associati;
- f) cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 106 del Codice e all'art. 10 del Disciplinare;
- g) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. **Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla procedura;**
- h) dichiarazione Codice Enpap per il conflitto di interessi;
- i) “Informativa Privacy” sottoscritta in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per il Concorrente;
- j) “Codice Etico” sottoscritto in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per il Concorrente.

In caso di dichiarazioni e/o offerta tecnica ed economica sottoscritte da un procuratore dell'offerente, dovrà essere prodotta copia conforme all'originale dell'atto notarile con cui è stata conferita la procura, dal quale si evinca la titolarità in capo al sottoscrittore di idonei poteri per impegnare l'operatore economico.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la documentazione amministrativa e la dichiarazione della volontà di costituirsi in RTI deve essere compilata da ciascun partecipante al raggruppamento e sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori che costituiranno il Concorrente RTI / Consorzio ordinario di Concorrenti non ancora costituito.

A pena di esclusione, all'interno della documentazione amministrativa non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica.

13.2 - Domanda di partecipazione e procedura

13.2.1 La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 4.

13.2.2 Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

13.2.3 Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

13.2.4 Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

13.2.5 L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

13.2.6 Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

13.2.7 In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

13.2.8 In caso di **consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato da ENPAP reperibile sul sito aziendale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 28.

13.2.9 La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

13.2.10 La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

13.2.11 La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati:

13.3.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

13.3.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

13.3.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

13.3.4 Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.3.5 Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.3.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

A) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

13.4.1 Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

13.4.2 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

13.5.1 Il concorrente compila e firma digitalmente il DGUE di cui allo schema messo a disposizione dalla Piattaforma, secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Il concorrente presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria dal quale risulti il possesso dei requisiti.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Qualora il subappaltatore venga segnalato al momento della presentazione dell'offerta il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega il DGUE, a firma digitale del subappaltatore.

13.5.2 Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di riparti di assicurazione e raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di riparti di coassicurazione e raggruppamenti temporanei costituiti da ciascun soggetto separatamente;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14 – “Offerta Tecnica”

14.1 L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'apposito spazio denominato “Offerta Tecnica”, secondo le modalità descritte nel Disciplinare telematico, la seguente documentazione:

- Relazione contenente quanto ritenuto utile ai fini di una proficua valutazione di ciascuna offerta tecnica presentata sulla base dei criteri di cui al punto 17) lettera “A”.

La Relazione, seguendo il contenuto del Capitolato, il quale individua i parametri minimi dell'erogazione del servizio, deve sostanziarsi in una proposta tecnico-organizzativa per la gestione del Servizio, idonea a consentire all'apposita Commissione giudicatrice un'attribuzione di punteggi conforme ai criteri di cui al punto 17) lettera "A" del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve provenire dal medesimo soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione alla selezione e deve essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La descrizione dovrà essere contenuta in un massimo di 20 facciate in formato A4 con caratteri leggibili. Si prega di numerare le pagine. Le facciate in eccesso rispetto al *quantum* indicato non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata digitalmente.

Alla Relazione dovranno essere allegati i *curricula* di tutti i componenti del Gruppo di lavoro, compreso il concorrente che presenta l'offerta. I *curricula* non saranno considerati nel quantum di pagine massimo. Nei *curricula* dovrà essere documentata l'esperienza professionale di ciascun componente, con indicazione ove presente del numero e della data di iscrizione all'Albo professionale, con allegata fotocopia di un proprio documento d'identità. I *curricula* dovranno, altresì, contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché l'impegno a prestare la propria attività per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente selezione nel caso di aggiudicazione.

Il gruppo di lavoro indicato dall'Aggiudicatario in sede di gara non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento dell'incarico affidato, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.

- In caso di avvalimento premiale, copia del contratto di avvalimento.

14.2 I tempi di attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste dovranno essere specificati attraverso la predisposizione, a cura dell'offerente, di un cronoprogramma di massima che dovrà essere inserito all'interno dell'Offerta Tecnica.

14.3 A pena di esclusione dalla Gara, l'Offerta Tecnica deve essere presentata secondo le modalità di cui sopra e siglata con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore, allegando copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura.

14.4 L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15 – “Offerta Economica”

15.1 L'operatore economico inserisce l'offerta economica per l'intera prestazione nella Piattaforma secondo le modalità descritte nel Disciplinare telematico.

15.2 L'Offerta Economica si considererà comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione alla gestione di cui alla presente gara.

15.3 Nel caso di Offerenti raggruppati o consorziati l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o da persona munita di comprovati poteri di firma) di tutte le imprese facenti parte dell'RTI o del Consorzio.

15.4 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16 - Disposizioni generali sulle offerte

Non sono ammesse offerte parziali e in aumento, o comunque non conformi a quanto richiesto dal presente Disciplinare e nel Disciplinare telematico.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza in quanto non sussistono rischi da interferenze per l'esecuzione del presente contratto.

Le offerte avranno validità di 180 giorni.

16.1 Firma e dimostrazione del potere di firma

Per persona dotata di potere di firma si intende persona autorizzata a impegnare legalmente il Concorrente.

17 – Criterio di Aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte

L'ENPAP procederà alla valutazione delle Offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto:

- (a) dell'Offerta Tecnica, alla quale sarà complessivamente attribuito un punteggio massimo pari a 80 (ottanta) su 100 (cento);
- (b) dell'Offerta Economica, alla quale sarà attribuito un punteggio massimo pari a 20 (venti) su 100 (cento).

A – Criteri di valutazione delle Offerte Tecniche (max 80 punti)

Il punteggio sarà calcolato effettuando la sommatoria dei punteggi assegnati ai diversi elementi di valutazione tecnica ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata, come descritti in questa lettera A.

1. Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche

Tutti i valori verranno arrotondati alla terza cifra decimale.

La commissione, attribuirà ad ogni offerta tecnica un punteggio fino ad un massimo di 80 punti discrezionali articolati secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

CRITERIO	OGGETTO	SUBCRITERI/FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Qualità dei contenuti ed efficacia dell'organizzazione del processo proposto per l'esecuzione dell'incarico	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta caratterizzata dalla qualità migliore dei contenuti e dalla più efficace organizzazione del processo proposto per l'esecuzione dell'incarico.	25

2	Qualità, completezza e adeguatezza complessiva del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dell'incarico (titoli di studio, esperienza professionale specifica dei componenti del Gruppo di lavoro come si evince dai CV inseriti in offerta) per la realizzazione di tutto quanto richiesto ed offerto.	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta nella quale sia proposto il miglior rapporto tra qualità professionale, completezza e adeguatezza del Gruppo di lavoro dedicato, anche con specifico riferimento sia all'iscrizione all'Albo professionale dei Consulenti del Lavoro dei componenti, sia al possesso di specifica esperienza nella fornitura di consulenza e assistenza professionale a committenti operanti nel settore della previdenza privata.	25
3	Qualità, completezza e tempestività delle modalità proposte di interrelazione e comunicazione con la struttura organizzativa dell'Ente.	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta caratterizzata dalla migliore proposta di interrelazione e comunicazione con la struttura organizzativa dell'Ente, inclusa la relativa reportistica.	10
4	Qualità, completezza, efficacia ed attinenza della proposta di eventuali servizi aggiuntivi in favore dell'Ente.	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta nella quale siano proposti e descritti i migliori e maggiormente attinenti servizi aggiuntivi, anche con riferimento all'effettiva utilità e fruibilità degli stessi.	10
5	Pregressa e specifica esperienza: incarichi professionali di consulenza del lavoro e gestione paghe presso altri enti o società con almeno 50 dipendenti nell'ultimo quinquennio 2020/2024 (gli incarichi dovranno essere elencati dettagliatamente, con indicazione della denominazione dell'ente / società, del numero dei dipendenti e del periodo di riferimento)	Saranno assegnati: - 10 punti per numero di incarichi maggiore di 6; - 6 punti per numero di incarichi da 4 a 6; - 3 punti per numero di incarichi da 1 a 3; - 0 punti per nessun incarico	10

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà determinato applicando ai criteri e sub criteri di valutazione di cui sopra i seguenti parametri:

2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione Giudicatrice attribuirà, a ciascun sub-criterio di valutazione da 1 a 4 un coefficiente discrezionale, da 0 a 1, secondo il giudizio espresso in relazione alla sottostante tabella da parte della Commissione Giudicatrice

Valutazione	coefficiente	Note
Inadeguato	0	L'offerta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna informazione comprensibile, in merito al profilo esaminato
Parzialmente adeguato	0,25	La soluzione formulata risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio

		appena accettabili
Adeguito	0,5	La soluzione formulata risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio accettabili
Più che adeguato	0,75	La soluzione formulata risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio che garantiscono un apprezzabile valore aggiunto
Ottimo	1	La soluzione formulata risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche richieste del servizio

La valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione del punteggio, verrà condotta con le seguenti modalità:

- ciascun commissario, per ciascuna offerta, attribuirà discrezionalmente ad ogni elemento di valutazione, il proprio punteggio, sulla base delle indicazioni sopra riportate;
- successivamente verrà calcolata la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione; tale media costituirà il punteggio attribuito a ciascuna offerta, per il relativo elemento di valutazione;
- per il criterio 5 l'attribuzione del punteggio sarà assegnato in base alla tabella indicata;
- il punteggio complessivo da assegnare a ciascuna offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.

2. Seconda fase di valutazione delle Offerte Tecniche

All'Offerta Tecnica che risulterà essere la migliore per effetto della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun Concorrente nella Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche, la Commissione attribuirà il punteggio finale di 80 (ottanta) punti.

Il punteggio ottenuto da ciascun altro Concorrente in graduatoria, al termine della valutazione della Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche, sarà ragguagliato al punteggio finale conseguito dall'Offerta Tecnica migliore (80 punti), con il seguente metodo di calcolo:

$$R = \frac{P}{P_{max}} * 80$$

Dove:

R = punteggio da attribuire all'Offerta in esame.

P = punteggio attribuito nella Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche all'Offerta in esame.

P_{MAX} = il punteggio attribuito nella Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche all'Offerta migliore.

B - Criteri di valutazione delle Offerte Economiche (max 20 punti)

Per l'offerta economica il punteggio (PE) attribuibile è calcolato sul corrispettivo offerto (P) per l'intera prestazione, che dovrà essere espresso come unico valore con due cifre decimali significative.

Il punteggio attribuibile a tale parametro verrà calcolato dalla piattaforma telematica mediante la formula "NON LINEARE a proporzionalità inversa (interdipendente)". Questa formula assegna un punteggio (PE) inversamente proporzionale al prezzo offerto (P), con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara (P_{min}).

Ossia

$$PE = PE_{max} * \frac{P_{min}}{P}$$

Dove

PE = punteggio attribuibile all'offerta.
PE_{max} = massimo punteggio attribuibile (20 punti).
P_{min} = prezzo più basso tra quelli offerti in gara.
P = prezzo offerto dal concorrente.

18 - Svolgimento della gara

18.1 La prima sessione ha luogo il giorno 16 settembre 2025, alle ore 15:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

18.2 La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18.3 La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

19 - Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Gare".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20 - Apertura e valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche

20.1 La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

20.2 La commissione giudicatrice procede allo sblocco, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

20.3 La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

A seguito di valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

20.4 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

20.5 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta

della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

20.6 È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

20.7 Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

20.8 All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

20.9 L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 - Verifica dell'anomalia delle offerte

21.1 La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 110 del Codice, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, sulla base dei risultati di gara e del mercato di riferimento e in base anche ad altri elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

21.2 Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

21.3 Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

21.4 Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 - Soccorso istruttorio

22.1 Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

22.2 Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

22.3 Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di

soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

22.4 Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

22.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

22.6 La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante di 7 di giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

23 - Verifica della documentazione mediante Fascicolo Virtuale

23.1 Successivamente il RUP procede, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
- se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;

23.2 Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro un termine non superiore a cinque giorni dalla loro adozione.

23.3 Ciascun Offerente dovrà effettuare la registrazione dei propri dati nella banca dati nazionali dei contratti pubblici. L'ENPAP verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale attraverso il Fascicolo virtuale di ciascun operatore economico ai sensi dell'articolo 24 del Codice.

24 - Cause obbligatorie di esclusione

La violazione o l'inosservanza di una delle sottoelencate prescrizioni comporterà l'**esclusione automatica** dell'Offerente, poiché tali prescrizioni sono dettate al fine di garantire il rispetto della *par condicio*, della segretezza e dell'imparzialità della Procedura:

- (i) caricamento dei documenti oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte. A tal fine farà fede l'ora di ricezione della documentazione da parte dell'apposito ufficio della Stazione Appaltante.
- (ii) Tutta la documentazione di gara, ivi comprese l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di esclusione.

Eventuali documenti prodotti in lingua straniera dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da idonea traduzione giurata in lingua italiana.

- (iii) Ogni altra ipotesi espressamente prevista a pena di esclusione dal presente Disciplinare e dal Codice degli Appalti. Si applicherà l'articolo 101 del Codice degli Appalti.

25 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

25.1 La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

25.2 Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

25.3 In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

25.4 L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

25.5 Il contratto è stipulato trascorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, in ogni caso, entro 60 giorni, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

25.6 La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

25.7. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

25.8 Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai due commi precedenti costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

25.9 L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, c. 1 lett. b) in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005.

26 - Avvertenze

26.1 L'ENPAP si riserva il diritto: i) di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice; ii) di non procedere ad aggiudicazione se non vi sia almeno un'offerta valida; iii) di prorogare i termini, sospendere, interrompere, annullare e revocare in qualsiasi momento la Procedura, senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta

di indennizzo o di risarcimento danni, a qualsiasi titolo, da parte degli Offerenti; iv) di procedere alla stipula del Contratto anche in presenza di una sola offerta presentata e/o valida.

26.2 La ricezione dell'eventuale Offerta non comporta per la Stazione Appaltante alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti dei concorrenti, né attribuisce a questi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, da parte dell'ENPAP.

26.3 Se la stipula del Contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

26.4 Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

26.5 La mancata o tardiva stipula del Contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

26.6 Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

26.7 L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

27 - Accertamenti antimafia e misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

27.1 L'Aggiudicatario si impegna a osservare scrupolosamente le norme di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Qualora dagli accertamenti di cui alla normativa in materia di antimafia risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, il titolare o i legali rappresentanti di una delle società affidatarie non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011, disporrà la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, con riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

27.2 tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28 - Informativa sul trattamento dei dati personali

28.1 I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

28.2 Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili nel documento “Informativa Privacy” allegato alla documentazione di gara.

29 - Disposizioni finali

29.1 Per tutte le comunicazioni inerenti alla Procedura di gara valgono le disposizioni di cui all'articolo 90 del Codice.

29.2 Per quanto non espressamente previsto nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto si farà riferimento alla normativa vigente.

30 - Accesso agli atti

30.1 L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

30.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

31 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

Il RUP